

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

0. 24. 200. 302. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: esclusivamente fino a: dello stesso trattato, con le seguenti: alle aree.

0. 24. 200. 116. Pagliarini, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: delle regioni Abruzzo e Molise.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 34. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 24. 200. 76. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole da: , in progressione fino a: 70 con le seguenti: al 50 per cento nell'anno di presentazione e al 50.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 36. Polledri, Cè, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera h), aggiungere infine le parole: in esso comprese le somme eventualmente da rimbor-

sare alle regioni e od o agli enti locali per garantire l'invarianza delle entrate tributarie di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle regioni e od o agli enti locali di cui al comma 1, lettera h), viene garantita l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate-struttura di gestione.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

0. 24. 200. 124. Romano, Giudice.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli stanziamenti destinati al contributo dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti nella misura minima del 25 per cento agli investimenti realizzati nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

0. 24. 200. 38. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 46. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 48. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sostituire il capoverso ART. 37-ter con il seguente:

ART. 37-ter. (Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **0. 24. 200. 40.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Innocenti, Zanella, Pecoraro Scanio, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sostituire il capoverso ART. 37-ter con il seguente:

ART. 37-ter. (Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **0. 24. 200. 50.** Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: ogni assunzione aggiungere le seguenti: a tempo pieno e indeterminato

0. 24. 200. 42. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: 100 euro fino a: contributo di 300 con le seguenti: 150 euro ovvero di 250 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 120. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: 100 euro fino alla fine della lettera con le seguenti: 400 euro ovvero di 500 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 600 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 600 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 44. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro ovvero di 150 con le seguenti: 400 euro ovvero di 450.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 52. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: 100 euro fino a: contributo di 300 con le seguenti: 250 euro ovvero di 300 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 100.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 100 fino a: 300 con le seguenti: 250 euro ovvero di 300 euro nonché quello ulteriore di 100.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 54. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: 100 euro fino a: contributo di 300 con le seguenti: 250 euro ovvero di 280 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 150.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 100 fino a: 300 con le seguenti: 250 euro ovvero di 280 euro nonché quello ulteriore di 150.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 56. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a),

secondo periodo, sostituire le parole da: 100 euro fino a: contributo di 300 con le seguenti: 200 euro ovvero di 250 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 100 fino a: 300 con le seguenti: 200 euro ovvero di 250 euro nonché quello ulteriore di 200.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 58. Polledri, Cè, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: , nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere le parole da: , nel limite fino alla fine della lettera.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 66. Russo Spina, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 62. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 200 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 200 euro.

0. 24. 200. 60. Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: ogni assunzione aggiungere le seguenti: a tempo pieno e indeterminato.

0. 24. 200. 68. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 100 fino alla fine della lettera con le seguenti: 400 euro ovvero di 500 euro nonché quello ulteriore di 600 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 600 milioni di euro annui.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 70. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 100 euro ovvero di 150 con le seguenti: 400 euro ovvero di 450.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: , nei limiti finanziari fino alla fine della lettera.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 72. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 64. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, sopprimere i commi da 2 a 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 74. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è esteso ai datori di lavoro nel settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003 rinnovano i contratti dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 126. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Innocenti.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 78. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 82. Russo Spina, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 80. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 1, dopo le parole: di filiera del sistema agricolo aggiungere le seguenti: della pesca, dell'acquacoltura.

0. 24. 200. 84. Franci, Rava, Marcora, Alberini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggeri, Banti, Santino Adamo Loddo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 1, sopprimere le parole: nelle aree sottoutilizzate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

◦ **0. 24. 200. 100.** Vascon.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 1, sopprimere le parole: nelle aree sottoutilizzate.

◦ **0. 24. 200. 86.** Sedioli, Preda, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 1, dopo le parole: agricole e forestali aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni.

0. 24. 200. 106. Grandi, Lumia.

All'articolo 37-quater, comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 36 aggiunge le seguenti: e dell'articolo 37.

0. 24. 200. 303. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 1, sostituire le parole: forme associate con le seguenti: imprese cooperative.

0. 24. 200. 94. Preda, Sedioli, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per la pesca e per l'acquacoltura.

0. 24. 200. 88. Franci, Rava, Marcora, Alberini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggeri, Banti, Santino Adamo Loddo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 2, dopo le parole: e forestali aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 24. 200. 96. Russo Spina, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

0. 24. 200. 90. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, comma 3, primo periodo, dopo le parole: agricole ed agroalimentari aggiungere le seguenti: della pesca e dell'acquacoltura.

0. 24. 200. 92. Franci, Rava, Marcora, Alberini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggeri, Banti, Santino Adamo Loddo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2003-2005, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'attuazione di interventi sostenuti dalle unioni nazionali di produttori agricoli in favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato e finalizzate a migliorare le diverse fasi di gestione dell'offerta ed a rafforzare i rapporti di filiera.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 98. Vascon.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Alle imprese agroalimentari che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2092/91 e (CEE) 2081/92, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI è riconosciuto un credito d'imposta pari ai due terzi del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione della qualità. Con decreto, da adottare di concerto, dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per il riconoscimento del suddetto credito di imposta, fino al limite massimo di impegno di 100 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 102. Vascon.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 38, numero 1), lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantacinque.

0. 24. 200. 108. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 38, numero 1), lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole da: in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: alla progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici pubblici, con priorità per gli interventi relativi agli edifici scolastici ed ospedalieri. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale di adeguamento antisismico e di riduzione del rischio idrogeologico del patrimonio edilizio pubblico. Tale piano è inserito nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

0. 24. 200. 110. Realacci, Iannuzzi, Fusillo, Merlo, Reduzzi, Villari.

Al capoverso articolo 38, numero 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il 30 per cento del Fondo è riservato per gli interventi di cui al secondo periodo necessari ai fini dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Della quota residua del Fondo sono, inoltre, riservati il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale, nonché all'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, e il 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 23 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse.

0. 24. 200. 304. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 38, numero 2), capoverso 56-bis, sostituire le parole: al 30 per cento con le seguenti: allo 0,1 per cento.

Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso 56-ter, primo periodo, sostituire le parole: il 30 per cento con le seguenti: lo 0,1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 112. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere il numero 1).

0. 24. 200. 51. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere i numeri 2) e 3).

0. 24. 200. 53. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, numero 2), comma 2-bis, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

0. 24. 200. 107. Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere il numero 3).

***0. 24. 200. 55.** Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere il numero 3).

***0. 24. 200. 57.** Pistone, Maura Cosutta, Sgobio.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, numero 3), primo periodo, sostituire le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applicano alla concessione di incentivi per le attività produttive disposte con le procedure o riferite alle modalità di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, prevedendo che la parte soggetta a rimborso sia erogata dal sistema bancario per finalità di investimento, con la concorrenza dello Stato sulla quota interessi.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 59. Polledri, Cè, Dario Galli, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

All'articolo 40, numero 3), capoverso 4, nel primo periodo, dopo le parole: non si applicano, aggiungere le seguenti: ai contributi in conto interessi nonché; sopprimere le parole: o riferite alle modalità; aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti: , inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma; al secondo periodo del medesimo capoverso, sostituire le parole: di concerto con, con le seguenti: sentito il;

All'articolo 50, numero 5), capoverso 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: soppresse con le modalità, fino alla fine, con le seguenti: ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

0. 24. 200. 305. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, numero 3), sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 61. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 45.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **0. 24. 200. 63.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 45.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **0. 24. 200. 65.** Pistone.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 45, primo periodo, sostituire le parole da: sono effettuate fino a: dell'operazione, anche con le seguenti: non possono essere effettuate.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 67. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 48, sopprimere i numeri 3) e 4).

0. 24. 200. 69. Pistone.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 48, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole « 1° settembre 2002 » con le seguenti « 1° dicembre 2002 ».

0. 24. 200. 131. Alberto Giorgetti, Butti

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 50.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 71. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 50, numero 1), sostituire le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 24. 200. 73. Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Meduri, Banti, Lumia.

All'articolo 24, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 340 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Utilizzazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale*) - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, vanno considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso dell'esercizio. Le somme da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità destinate ad alimentare nell'anno 2002 i fondi per il trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad accordi di comparto presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. L'adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in relazione all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all'amministrazione sulla base di provvedimenti legislativi.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis (*Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e*

contratti di solidarietà) - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 244.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e dopo le parole: « nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 ».

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008 ».

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 4, sostituire le parole: all'atto della soppressione dello stesso con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

Conseguentemente, all'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del

Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, viene effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree

deprese di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005;

2) all'allegato 1, dopo le parole: Legge n. 208 del 1998, articolo 1, c. 1, Fondo aree depresse, aggiungere le seguenti: , come integrata dall'articolo 73 della legge n. 448 del 2001;

3) al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziata a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative dell'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.;

4) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla domanda con le seguenti: alle esigenze;

5) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio;

6) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche

con riferimento all'articolo 36, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Incentivi agli investimenti).
- 1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli

ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, let-

tera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presen-

tazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere a) e b) ovvero l'istanza di cui alle lettere d) ed e) il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.725 milioni di

euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008 ».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

ART. 37-ter. (*Incentivi alle assunzioni*). -

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006,

relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera *a*), ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera *a*), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera *a*) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera *a*), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera *a*), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera *a*), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo, e lettera *b*), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo, e lettera *b*), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,

emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

ART. 37-*quater*. (*Sostegno della filiera agroalimentare*). - 1 Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agri-

cole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione dell'articolo 36 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, «Aiuti di Stato e capitale di rischio», pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001. Per i fini del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) « 54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa

le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale ed un ulteriore dieci per cento in favore delle opere comprese nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse »;

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« 56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche parzialmente, con risorse aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del Presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell'opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere *a)* e *b)* si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ».

Conseguentemente, all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole:* La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene *con le seguenti:* I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti;

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.;

3) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla concessione di incentivi per attività produttive disposte con le procedure o riferite alle modalità di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, associati al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, viene definita la programmazione temporale, per il triennio

2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* un apparato ricevitore-decodificatore *fino a:* legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero;

2) *al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* rispettivamente, a 75 e;

3) *al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole:* ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radio-televisivi con accesso condizionato;

4) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21